



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MISIANI, BASSO, CAMUSSO, SENSI, RANDO, TAJANI, VERDUCCI, ROJC, IRTO, ZAMBITO, PARRINI, DELRIO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, VALENTE, MALPEZZI, VERINI, NICITA, ALFIERI, LOSACCO e MANCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2025**

Disposizioni per garantire il diritto alla mobilità degli studenti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a facilitare il diritto alla mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni, garantendo supporti economici specifici sia per i percorsi quotidiani degli studenti sia per quelli a lunga distanza per gli studenti universitari fuori sede. L'obiettivo è quello di superare talune criticità che contraddistinguono il trasporto degli studenti attraverso la promozione quanto più agevolata, fino alla gratuità, del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario per gli studenti fuori sede.

In particolare, con l'articolo 1 si introducono misure per garantire la mobilità quotidiana degli studenti tra il luogo di residenza e la sede degli studi superiori o universitari. A tal fine è istituito un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinato ai suddetti studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni e appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. Il fondo eroga un buono fino a 250 euro annui, o 300 euro se il percorso richiede l'uso di più mezzi di trasporto, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale o regionale, inclusi quelli ferroviari o marittimi. Il buono, nominativo e non cedibile, non incide sul reddito del beneficiario e non impedisce di usufruire di una detrazione fiscale per eventuali spese superiori all'importo del

buono medesimo. I criteri e le modalità di accesso e di riparto del fondo saranno definiti da un decreto ministeriale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2 si introducono misure per assicurare agli studenti universitari fuori sede, qualora vi sia una distanza superiore a 300 chilometri tra il luogo di residenza e la sede degli studi, la possibilità di tornare a casa utilizzando un buono e degli sconti per l'acquisto di biglietti ferroviari.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per supportare i suddetti studenti con ISEE familiare non superiore a 30.000 euro. Tale fondo consente di ottenere un buono, fino a 250 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del trasporto ferroviario nazionale per il tragitto tra la residenza e l'università.

Inoltre, vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro annui per potenziare i servizi ferroviari, garantendo sconti aggiuntivi tali da abbattere il costo base del biglietto di almeno il 50 per cento.

Con decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio e di presentazione delle domande, nonché di emissione dei buoni e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto ferroviario.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni per la mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni)*

1. Al fine di agevolare la mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni nel tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, nei limiti della dotazione disponibile e fino a esaurimento, al riconoscimento di un buono in favore degli studenti di cui al medesimo comma, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di un solo abbonamento annuale, anche combinato, ai servizi di trasporto pubblico locale o regionale, inclusi quelli ferroviari e marittimi, valido nei giorni di attività scolastica o universitaria per il tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi. L'importo complessivo del buono non può essere superiore a 250 euro annui, elevato a 300 euro qualora il tragitto comprenda l'utilizzo combinato di più mezzi di trasporto pubblico locale o regionale in ragione della distanza tra il luogo di residenza e la sede degli studi. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Resta ferma la possibilità di usufruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla parte di spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento eccedente l'ammontare del buono.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per consentire agli studenti di cui al comma 1 l'utilizzo, anche combinato, dei mezzi di trasporto pubblico locale o regionale con un unico abbonamento;

b) i criteri e le modalità di accesso al beneficio;

c) i criteri e le modalità di riparto del fondo tra le regioni, per l'assegnazione del beneficio agli aventi diritto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

## Art. 2.

*(Disposizioni per la mobilità di lunga percorrenza degli studenti universitari fuori sede)*

1. Al fine di contribuire alla riduzione dei costi sostenuti dagli studenti universitari fuori sede per l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di lunga percorrenza tra il luogo di residenza e il luogo della sede degli studi universitari, qualora situati a una distanza superiore a 300 chilometri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate, nei limiti della relativa disponibilità e fino ad esaurimento, al riconoscimento di un buono in favore degli studenti universitari con ISEE familiare non superiore a 30.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del servizio ferroviario nazionale relativi esclusivamente al tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi universitari, per un importo complessivo non superiore a 250 euro annui. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

2. Al fine di potenziare i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale di media e lunga percorrenza, le risorse previste dal medesimo contratto sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinati alla concessione di sconti aggiuntivi in favore degli studenti universitari di cui al comma 1, cumulabili con le offerte promozionali dell'impresa di trasporto ferroviario, tali da garantire una riduzione del costo dei biglietti non inferiore al 50 per cento della tariffa base.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1, le modalità di presentazione delle domande di emissione del buono, nonché le modalità di rendicontazione, da parte delle imprese ferroviarie, dei buoni annualmente emessi ed utilizzati, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Una quota pari a 1 milione di euro delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, me-

dian­te appo­site con­ven­zio­ni, delle So­cietà ge­ne­rale d’in­for­ma­tica Spa (SOGEI) e della Con­ces­sio­na­ria ser­vizi as­si­cu­ra­tivi pub­bli­ci Spa (CONSAP). Le eventua­li eco­no­mie de­ri­van­ti dall’uti­lizzo di ta­li ri­sor­se so­no uti­liz­za­te per l’e­ro­ga­zio­ne del be­ne­fi­cio di cui al com­ma 1.

5. Agli o­neri de­ri­van­ti dal pre­sen­te arti­co­lo, pari a 250 mi­lio­ni di eu­ro an­nu­i a de­cor­re­re dall’an­no 2025, si pro­v­ve­de ai sen­si dell’arti­co­lo 3.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli o­neri de­ri­van­ti dall’at­tu­a­zio­ne della pre­sen­te legge, pari a 750 mi­lio­ni di eu­ro an­nu­i a de­cor­re­re dall’an­no 2025, si pro­v­ve­de me­dian­te le ri­sor­se de­ri­van­ti dai ri­spar­mi di spe­sa di cui al com­ma 2.

2. En­tro il 30 apri­le 2025 so­no adot­ta­ti, pre­vio pa­re­re delle co­pe­ten­ti Com­mis­sio­ni pa­rla­men­ta­ri, dis­po­si­zio­ni re­go­la­men­ta­ri e pro­v­ve­di­men­ti am­mi­ni­stra­ti­vi re­can­ti in­ter­ven­ti di razio­naliz­za­zio­ne e re­vi­si­one della spe­sa pub­bli­ca, in mi­su­ra ta­le da ga­ran­ti­re mi­no­ri spe­se a ca­ri­co del bi­lan­cio dello Sta­to per un am­mon­ta­re pari a 750 mi­lio­ni di eu­ro an­nu­i per l’an­no 2025.

3. Qua­lo­ra le mi­su­re di cui al com­ma 2 non sia­no adot­ta­te o sia­no in­su­f­fi­ci­en­ti, si pro­v­ve­de me­dian­te la ri­mo­du­la­zio­ne e l’e­li­mi­na­zio­ne dei sus­si­di am­bi­en­ta­l­men­te dan­no­si (SAD) di cui all’arti­co­lo 68 della legge 28 di­ce­mb­re 2015, n. 221. A tal fi­ne, en­tro il 31 mag­gio 2025, con de­cre­to del Mi­ni­stro dell’am­bi­en­te e della si­cu­rezza ene­r­ge­ti­ca, di con­cer­to con il Mi­ni­stro dell’e­co­no­mia e delle fi­nan­ze e con il Mi­ni­stro delle im­pre­se e del *made in Italy*, so­no in­di­vi­dua­ti i SAD da sot­to­por­re a ri­mo­du­la­zio­ne e a eli­mi­na­zio­ne, al fi­ne di co­se­gui­re i ri­spar­mi o le mag­gio­ri en­tra­te ne­cessa­ri.



